

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

Edizione gennaio 2012

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Indice

I. Generalità	3	IV. Disposizioni particolari	14
1. Principi	3	26. Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ed in caso d'insolvenza	14
2. Obbligo d'informazione e di notifica	3	27. Riduzione delle prestazioni per colpa grave	14
3. Obbligo e copertura assicurativi	4	28. Coordinamento e regresso	14
4. Valutazione del rischio	4	29. Partecipazione alle eccedenze	15
5. Salario annunciato	5	30. Patrimonio della cassa	15
6. Salario assicurato	5	31. Cessione, costituzione in pegno e compensazione	15
II. Diritto a prestazioni assicurative e loro versamento	6	32. Promozione della proprietà d'abitazione	15
7. Principi	6	V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita	16
8. Avere di vecchiaia	6	33. Prestazioni d'uscita, diritto e ammontare	16
9. Avere di vecchiaia presumibile con e senza interessi	8	34. Versamento della prestazione d'uscita	16
10. Aliquota di conversione	8	35. Trasferimento della prestazione d'uscita in caso di divorzio	17
11. Prestazioni di vecchiaia	8	VI. Organizzazione ed amministrazione	17
12. Prestazioni di decesso	9	36. Organi della Fondazione e della Cassa di previdenza	17
13. Rendita al coniuge superstite	9	37. Consiglio di fondazione	17
14. Rendita al convivente superstite	9	38. Comitato di cassa	17
15. Rendita al coniuge divorziato	10	39. Organo di revisione / perito in materia di previdenza professionale	18
16. Capitale decesso	10	40. Responsabilità / obbligo di mantenere il segreto	18
17. Beneficiari	10	VII. Disposizioni transitorie e finali	18
18. Prestazioni d'invalidità	11	41. Modifica del regolamento previdenziale	18
19. Esonero dall'obbligo contributivo	11	42. Trasferimento della Cassa di previdenza	18
20. Rendita d'invalidità	11	43. Liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza	18
21. Rendite per i figli	12	44. Foro competente	18
22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	12	45. Entrata in vigore, disposizioni transitorie	18
23. Indennità in capitale	12		
III. Finanziamento	13		
24. Versamento e luogo d'adempimento	13		
25. Contributi	13		

I. Generalità

1. Basi

- 1.1. La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, Basilea (denominata di seguito Fondazione) ha come scopo la previdenza professionale per i lavoratori dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari, superstiti e altri beneficiari ed offre pertanto copertura contro le conseguenze economiche derivanti dalla perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, decesso e invalidità.
- 1.2. La Fondazione collettiva è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) ed è registrata conformemente all'art. 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La Fondazione dichiara di accettare e di essere in grado di tenere i conti di vecchiaia legali, di versare le prestazioni di previdenza conformemente alla LPP e di riscuotere i contributi necessari a questo scopo.
- 1.3. Il datore di lavoro nominato nel Regolamento della Cassa si è affiliato alla Fondazione in accordo con il suo personale o con un eventuale rappresentante dei lavoratori. Per ogni datore di lavoro affiliato è costituita, all'interno della Fondazione, una Cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può aderire alla Cassa di previdenza in qualità di assicurato ai sensi delle disposizioni della LPP e di questo Regolamento di previdenza.
- 1.4. Il Regolamento di previdenza disciplina i diritti e gli obblighi delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della Cassa di previdenza e della Fondazione.

Nel Regolamento della Cassa sono definite in particolare modo le prestazioni di previdenza assicurate nella Cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'entità dei contributi.

Il Regolamento della Cassa è parte integrante del Regolamento di previdenza e solo insieme a quest'ultimo giuri-

dicamente vincolante. Per i presupposti del diritto e il versamento delle prestazioni è determinante esclusivamente il Regolamento di previdenza. In accordo con la Fondazione, nel Regolamento della Cassa possono essere previste disposizioni particolari.

- 1.5. Per adempiere i suoi obblighi di prestazione, la Fondazione stipula un contratto di assicurazione collettiva con la Basilese Vita SA (denominata di seguito Basilese). La Fondazione è contraente e beneficiaria.

2. Obbligo d'informazione e di notifica

- 2.1. Le persone assicurate, gli aventi diritto ed i beneficiari di prestazioni di previdenza devono fornire alla Fondazione tempestivamente ed in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione dell'assicurazione. Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:
 - le modifiche di stato civile
 - il decesso di una persona assicurata
 - le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli
 - le modifiche del grado di incapacità al lavoro o di invalidità che la persona assicurata deve inoltre comunicare all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
 - le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso di incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre 6 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa
 - i redditi detraibili per la coordinazione di prestazioni
 - gli ulteriori obblighi di informazione e di notifica previsti da questo regolamento.
- 2.2. Nei limiti delle disposizioni legali, la Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza degli obblighi menzionati.
- 2.3. Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono l'inoltro alla Basilese dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. La Basilese trasmette a sua volta i dati

relativi all'assicurazione ad altri istituti assicurativi, soprattutto a coassicuratori e riassicuratori, se necessario previo consenso scritto della persona assicurata.

La Cassa di previdenza, la Fondazione, la Basilese e le compagnie assicurative coinvolte hanno adottato tutte le misure necessarie affinché i dati siano trattati con la massima riservatezza nell'ambito delle disposizioni legali in merito alla protezione dei dati.

- 2.4. Nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza, la Fondazione informa la Cassa di previdenza e le persone assicurate soprattutto in merito a prestazioni, finanziamento e organizzazione.

La persona assicurata riceve ogni anno un certificato sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione di uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia LPP. In caso di divergenze tra il certificato, questo regolamento e il Regolamento della Cassa sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta la Fondazione rende noti il conto d'esercizio, il resoconto annuale, le informazioni sul rendimento dei capitali, l'andamento del rischio attuariale, le spese di amministrazione e il calcolo della riserva matematica.

3. **Obbligo e copertura assicurativi**

- 3.1. Tutti i lavoratori soggetti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) sono ammessi all'assicurazione dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni se il loro salario previsto soggetto all'AVS supera l'importo minimo fissato dal Consiglio federale. Il Regolamento della Cassa può prevedere un importo minimo inferiore.

La copertura assicurativa è attiva a partire dal giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si reca al lavoro.

- 3.2. Le seguenti persone non soggette all'assicurazione obbligatoria non sono assicurate ai sensi di questo regolamento:
- i lavoratori che al momento dell'assunzione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI). È fatta salva la disposizione transitoria f LPP;
 - i lavoratori assunti con contratto temporaneo per un periodo non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro è prolungato oltre questo termine, la copertura

ra assicurativa vale dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. È fatto salvo l'art. 1k OPP 2;

- i lavoratori già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale o coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

- 3.3. I lavoratori non attivi in Svizzera o che probabilmente non saranno permanentemente attivi in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria se ne fanno richiesta alla Fondazione.
- 3.4. L'obbligo assicurativo termina alla data di scioglimento del rapporto di lavoro o se non sono più soddisfatti i presupposti legali per l'assoggettamento alla LPP.
- 3.5. Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dalla risoluzione del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato ammesso in un altro istituto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione di uscita già versata deve essere restituita alla Cassa di previdenza.

4. **Valutazione del rischio**

- 4.1. La Fondazione ha il diritto di far dipendere l'ammissione alla previdenza sovraobbligatoria dal risultato di una valutazione del rischio da assumere.
- 4.2. La persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione di salute scritta sullo stato di salute attuale, su malattie o disturbi avuti in precedenza e su altri fatti e circostanze importanti ai fini della valutazione del rischio. La Fondazione può richiedere inoltre, a proprie spese, che la persona da assicurare si sottoponga ad un esame dello stato di salute. Allo stesso modo la Fondazione deve prendere in considerazione le constatazioni fatte dalla Basilese e dal riassicuratore.
- 4.3. In base ai risultati della valutazione del rischio, la Fondazione può escludere le prestazioni d'invalidità e di decesso sovraobbligatorie, apportarvi una riserva per ragioni di salute oppure richiedere dei contributi supplementari.

Se necessario, la Fondazione può limitare il salario assicurato al limite superiore LPP per la durata della riserva.

La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità può durare al massimo cinque anni; il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere detratto dalla nuova riserva.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla riserva stessa si verifica un caso di decesso o un'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo unicamente le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate.

- 4.4. Se la persona da assicurare non adempie ai suoi obblighi nel corso della valutazione del rischio o di fronte a casi estremamente particolari, la Fondazione può rifiutare l'ammissione all'assicurazione sovraobbligatoria.
- 4.5. Per l'aumento delle prestazioni d'invalidità o di decesso valgono analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5. Salario notificato

- 5.1. Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono incluse le modifiche avvenute o convenute per l'anno in corso, mentre non sono tenute in considerazione altre componenti salariali occasionali.

Il Regolamento della Cassa può prevedere un'altra definizione di salario notificato, nonché situazioni particolari nelle quali è necessario definire nuovamente il salario notificato stesso.

- 5.2. Se un dipendente non è occupato per un intero anno presso il medesimo datore di lavoro, il salario determinante è quello che percepirebbe se lo fosse.

6. Salario assicurato

- 6.1. Il salario assicurato è quello fissato nel Regolamento della Cassa.
- 6.2. Se nel corso dell'anno assicurativo il salario diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, mancanza di occupazione o motivi analoghi, il salario annuo assicurato resta valido almeno per la durata dell'obbligazione del datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a CO o fino allo scadere del congedo di maternità secondo l'art. 329f CO. La persona assicurata può tuttavia richiedere per iscritto la riduzione del proprio salario assicurato. Questo comporta la diminuzione delle prestazioni assicurate, a meno che non subentri l'esonero parziale o totale dall'obbligo contributivo in seguito a incapacità di guadagno.

- 6.3. Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

- 6.4. Il salario assicurabile complessivo riguardante tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare il decuplo dell'importo limite superiore LPP.

Le persone assicurate anche presso altri istituti di previdenza devono notificare alla Fondazione i salari assicurati, se la somma totale supera il limite totale previsto.

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi

7.1. Se sono soddisfatti i presupposti legali, sono versate in ogni caso le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

7.2. In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o in caso di invalidità vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP se sussistono:

- diritti in seguito a infermità congenite o invalidità precoce ai sensi dell'art. 18, lett. b e c, e art. 23 lett. b e c LPP
- riserve sullo stato di salute (salvo il mantenimento della copertura assicurativa acquisita)
- prestazioni anticipate a causa dell'obbligo legale di prestazione anticipata in caso di controversia

e in caso di decesso

- per il coniuge divorziato
- dopo il matrimonio a partire da 69 anni o
- dopo il matrimonio in qualità di beneficiario di prestazioni di vecchiaia, se affetto da una grave malattia.

Queste limitazioni del diritto alle prestazioni valgono analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7.3. Se di massima sussiste un diritto a prestazioni concorrenti ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), la Fondazione versa al massimo le rendite minime obbligatorie secondo la LPP. Questa limitazione delle prestazioni vale anche per il datore di lavoro assicurato con statuto d'indipendente, che può assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF. Sono fatte salve eventuali disposizioni differenti previste dal Regolamento della Cassa.

7.4. Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7.5. La Fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite ingiustamente o le computa con le prestazioni che vengono a scadenza.

7.6. Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia o di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la Fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

La mora nel versamento delle prestazioni di rendita è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso di interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

8. Avere di vecchiaia

8.1. Per l' avere di vecchiaia viene tenuto un conto apposito. Questo conto continua ad essere tenuto anche in caso d'incapacità di guadagno parziale o totale. L' avere di vecchiaia comprende una parte obbligatoria, calcolata secondo le disposizioni minime legali, e una parte sovraobbligatoria. Il tasso d'interesse per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia è fissato dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria viene invece applicato un tasso d'interesse di mercato, fissato annualmente dalla Fondazione in accordo con la Basilese.

8.2. Nei limiti previsti dalla legge è possibile effettuare un acquisto di anni di contribuzione nella parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia. In caso di incapacità lavorativa, l' acquisto è escluso con riserva della cifra 3.1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l' esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

Se il potenziale di acquisto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, a partire dai 50 anni è possibile procedere a ulteriori acquisti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto).

Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per l' acquisto di anni di contribuzione. L' importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio che andrà a costituire la rendita.

Fino al pensionamento anticipato la somma massima di riscatto corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti e privi di interessi per l'arco di tempo che va dall'età prevista per il pensionamento anticipato fino all'età di pensionamento ordinaria regolamentare oppure, al massimo, alla somma degli accrediti di vecchiaia dei 5 anni precedenti all'età di pensionamento ordinaria regolamentare (riscatto parziale).

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi dei lavoratori da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della Cassa di previdenza.

Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto dell'acquisto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età di pensionamento ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di decesso prima del pensionamento, l'avere disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene soltanto dopo che sono stati utilizzati, nei limiti consentiti dalla legge, un eventuale avere sul conto individuale delle eccedenze, l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio che concorre a costituire la rendita e l'avere di vecchiaia obbligatorio.

In caso di uscita dal servizio l'avere destinato al riscatto è parte integrante dell'avere di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 Legge sul libero passaggio).

Nel caso specifico, la valutazione fiscale di un acquisto è effettuata dall'autorità fiscale competente ed è assicurato ad occuparsene.

Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per i tre anni successivi.

8.3. All'avere di vecchiaia sono accreditati, separatamente per la parte obbligatoria e per quella sovraobbligatoria, i seguenti importi e interessi.

8.3.1 Al momento dell'entrata nella Cassa di previdenza, la prestazione di uscita dell'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente.

8.3.2 Al termine dell'anno di entrata, l'interesse sulla prestazione di uscita apportata di cui alla cifra 8.3.1, calcolato a partire dal giorno seguente la ricezione del versamento, e l'accredito di vecchiaia, senza interessi, per il periodo dell'anno durante il quale la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa di previdenza.

8.3.3 Al termine di ogni anno civile successivo, l'interesse annuo sull'avere di vecchiaia secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e l'accredito di vecchiaia, senza interessi, secondo il Regolamento della Cassa per l'anno civile trascorso.

8.3.4 Alla data di ricezione del versamento, in particolare i seguenti versamenti unici nella parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia:

- acquisti personali di anni di contribuzione mancanti
- indennità di divorzio

I rimborsi fatti in seguito a prelievi anticipati o alla costituzione in pegno nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione ed i riacquisti in caso di divorzio saranno accreditati, alla data di ricezione del versamento, alla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia soltanto se è dimostrato che il prelievo è avvenuto dall'avere di vecchiaia obbligatorio. Il resto sarà accreditato alla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

8.3.5 Al termine di ogni anno civile gli interessi sui versamenti unici di cui alla cifra 8.3.4, calcolati a partire dal giorno successivo alla ricezione del versamento.

8.3.6 Quando la persona assicurata lascia l'istituto di previdenza, al sorgere di un diritto ad una rendita o alla data di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi sull'avere di vecchiaia calcolati proporzionalmente secondo il saldo del conto alla fine

dell'anno civile precedente e su eventuali versamenti unici avvenuti nell'anno in corso

→ l'accredito di vecchiaia, senza interessi, fino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, fino al sorgere del diritto a una rendita o fino al momento del decesso.

→ In caso di prelievi dall'avere di vecchiaia, prima di ridurre la parte obbligatoria, viene utilizzata totalmente la parte sovraobbligatoria. I seguenti importi vengono prelevati dall'avere di vecchiaia alla data del pagamento in uscita:

- pagamento di un'indennità di divorzio
- prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazione.

9. **Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi**

9.1. L'avere di vecchiaia proiettato con interessi viene determinato aggiungendo all'avere di vecchiaia già acquisito i futuri accrediti di vecchiaia e gli interessi semplici e composti per il periodo fino all'età di pensionamento.

La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato e in base ai tassi d'interesse validi al momento del calcolo.

9.2. L'avere di vecchiaia proiettato senza interessi viene determinato aggiungendo all'avere di vecchiaia già acquisito la somma dei futuri accrediti di vecchiaia per il periodo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato. Gli aumenti di salario avvenuti dopo l'inizio di un periodo di attesa per prestazioni d'incapacità al guadagno non vengono considerati.

10. **Aliquota di conversione**

10.1. Per il calcolo delle prestazioni da versare dopo l'età di pensionamento e dipendenti dall'avere di vecchiaia proiettato con interessi, sono determinanti le aliquote di conversione seguenti: per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia fa stato l'aliquota di conversione fissata dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia vengono applicate le aliquote di conversione calcolate secondo i metodi attuariali sulla base della tariffa d'assicurazione collettiva in vigore, approvate dall'Ufficio federale competente.

10.2. Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'avere di vecchiaia proiettato senza interessi, sull'avere di vecchiaia complessivo viene applicata l'aliquota di conversione fissata dal Consiglio federale.

10.3. Ad un'eventuale modifica delle aliquote di conversione consegue l'adeguamento delle prestazioni future.

10.4. In caso di pensionamento anticipato, le aliquote di conversione vengono adeguate di conseguenza.

11. **Prestazioni di vecchiaia**

11.1. La persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vitalizia se raggiunge l'età di pensionamento senza mai esser stata incapace al guadagno o se lo è stata parzialmente o totalmente ed ha pertanto ricevuto una rendita d'invalidità secondo questo regolamento.

Se al momento del pensionamento la persona assicurata riceve una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità legale.

11.2. Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto ad una rendita per i figli di pensionati per ogni figlio che avrebbe diritto ad una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

11.3. L'età di pensionamento ordinaria viene raggiunta il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno di età per gli uomini o del 64° anno di età per le donne.

11.4. Il pensionamento anticipato allo scioglimento del rapporto lavorativo può essere richiesto da parte della persona assicurata non prima del primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni. In caso di pensionamento anticipato l'aliquota di conversione è adattata di conseguenza.

11.5. In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia ridotta secondo principi attuariali. Sono coassicurate una rendita per il coniuge e per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta e le rendite per orfani e per i figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta.

11.6. Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia potrà essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento dei 70 anni. L'aliquota di conversione sarà adattata di conseguenza.

Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'avere di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per i superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni.

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

- 11.7. Se dopo il compimento dei 58 anni il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari almeno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato.

12. Prestazioni per i superstiti

- 12.1. Il diritto a prestazioni per i superstiti nasce soltanto se la persona deceduta era assicurata secondo questo regolamento al momento del decesso o al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure se al momento del decesso riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità secondo questo regolamento.
- 12.2. Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie LPP, la Fondazione versa le prestazioni ai sensi dell'art. 18 LPP.
- 12.3. I partner superstiti registrati hanno giuridicamente gli stessi diritti del coniuge superstite. I partner, la cui unione domestica registrata viene sciolta giudizialmente, sono equiparati ai coniugi divorziati.

13. Rendita per il coniuge

- 13.1. Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per il coniuge.

- 13.2. Se la rendita per il coniuge non sostituisce una rendita già in corso, il diritto alla rendita per il coniuge nasce il giorno del decesso. Altrimenti questo diritto insorge il primo giorno del mese successivo al giorno del decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era in parte attiva e assicurata, dal giorno del decesso fino alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso viene versata la prestazione più elevata.

- 13.3. Il diritto ad una rendita per il coniuge si estingue con il decesso della persona beneficiaria o se quest'ultima si risposa prima di aver compiuto 45 anni. Nel secondo caso verrà versata un'indennità pari al triplo della rendita annua, a meno che non insorga nuovamente il diritto alla rendita per il coniuge in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo.

Il diritto alla rendita per il coniuge che si risposa dopo aver compiuto 45 anni non subisce modifiche.

- 13.4. Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane del coniuge assicurato, la rendita per il coniuge viene decurtata dell'1% del suo importo intero assicurato per ogni anno intero o frazione di esso eccedente questa differenza di età.

- 13.5. Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto i 65 anni d'età, il coniuge superstite ha unicamente diritto alle seguenti percentuali dell'intera rendita assicurata:

- 80% in caso di matrimonio all'età di 66 anni
- 60% in caso di matrimonio all'età di 67 anni
- 40% in caso di matrimonio all'età di 68 anni
- 20% in caso di matrimonio all'età di 69 anni

All'occorrenza, tali percentuali sono applicate in modo moltiplicativo alla riduzione di cui alla cifra 13.4. Le prestazioni minime legali sono in ogni caso garantite.

- 13.6. Sussiste unicamente il diritto alla prestazione minima legale se:

- il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto i 69 anni di età;
- il matrimonio avviene dopo il compimento dei 65 anni e la persona assicurata soffre in quel momento di una grave malattia, di cui deve essere a conoscenza

e che provocherà il suo decesso entro 2 anni dal matrimonio.

14. Rendita per il convivente

14.1. Se sussisteva una convivenza domestica simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, il convivente superstite ha diritto a una rendita, se al momento del decesso:

14.1.1 la persona assicurata

- ha compiuto il 35° anno di età o ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- se sono soddisfatti i presupposti per il matrimonio ai sensi del Codice civile oppure per la registrazione ai sensi della legge sull'unione domestica, così come

14.1.2 anche il convivente superstite

- soddisfa i presupposti per il matrimonio ai sensi del Codice civile oppure per la registrazione ai sensi della legge sull'unione domestica e
- non percepisce una rendita per i superstiti o capitale al posto di una rendita per i superstiti da un altro istituto di previdenza e
- ha compiuto 30 anni e ha vissuto ininterrottamente con la persona assicurata nella stessa economia domestica durante almeno gli ultimi 5 anni precedenti il decesso;
- oppure ha vissuto con la persona assicurata nella stessa economia domestica fino al decesso e deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio in comune.

14.2. Altrimenti per la rendita per il convivente si applicano le stesse disposizioni valide per la rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti.

14.2.1 Non è ammesso il privilegio del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata coniugata, oppure nei confronti di un partner registrato di una persona assicurata in un'unione domestica registrata.

14.2.2 La rendita per il convivente non viene adeguata al rincaro.

14.2.3 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso di quest'ultimo oppure se questi si sposa, dà vita a un'unione domestica registrata o una nuova convivenza prima del compimento dei 45 anni.

14.2.4 Sono escluse la possibilità di percepire un'indennità e l'opzione alla rinascita del diritto alla rendita per il convivente.

15. Rendita per il coniuge divorziato

15.1. Il coniuge superstite divorziato ha diritto a una rendita dopo il decesso della persona assicurata se il matrimonio è durato almeno 10 anni e, nella sentenza di divorzio, al coniuge divorziato è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia.

15.2. Il diritto si limita alle prestazioni versate secondo la LPP. Inoltre, se le prestazioni della Fondazione, sommate a quelle di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, superano l'importo spettante di diritto stabilito nella sentenza di divorzio, verrà effettuata una riduzione delle prestazioni pari alla differenza.

16. Capitale di decesso

16.1. Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso, a condizione che il Regolamento della Cassa non preveda altrimenti.

16.2. Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate e che il Regolamento della Cassa non preveda altrimenti. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile e il valore attuale delle prestazioni summenzionate.

16.3. Se nel Regolamento della Cassa sono previste ulteriori prestazioni di decesso, al momento del decesso della persona assicurata queste saranno versate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.

17. Beneficiari

17.1. Se vi è diritto a un capitale di decesso conformemente all'art. 16 di questo Regolamento di previdenza, viene applicato il seguente ordine dei beneficiari ai sensi dell'art. 20a LPP, indipendentemente dal diritto successorio:

- 17.1.1 il coniuge superstite; in sua assenza
- 17.1.2 i figli minorenni, i figli invalidi almeno al 70% e i figli che seguono una formazione scolastica o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età; in loro assenza
- 17.1.3 altre persone fisiche, al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante, o la persona con la quale aveva ininterrottamente convissuto negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza
- 17.1.4 nel seguente ordine:
- i figli della persona assicurata che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 21 del Regolamento di previdenza
 - i genitori
 - i fratelli e le sorelle.
- 17.2. In mancanza di aventi diritto secondo la cifra 17.1, i rimanenti eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici, hanno diritto alla metà del capitale decesso.
- 17.3. Se esistono più persone aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.
- 17.4. Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 17.1.3.

18. Prestazioni per incapacità al guadagno

- 18.1. Se una persona assicurata diventa incapace al guadagno prima del dell'età di pensionamento, il caso di incapacità è di competenza della Fondazione, a condizione che la persona fosse assicurata a norma di questo regolamento nel momento in cui si verificò l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della Fondazione si basa sull'art. 23 LPP.

- 18.2. Per la determinazione del grado d'invalidità, è vincolante il grado d'invalidità accertato dall'AI per l'ambito professionale. Se l'AI non determina alcun grado d'invalidità, verranno applicati i criteri validi secondo la Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (art. 16 LPG). Ogni modifica del grado d'invalidità compor-

ta una modifica delle prestazioni alla data di effetto stabilita dall'AI.

Il grado d'invalidità minimo è pari al 40 %. E' fatto salvo l'art. 24 cpv. 1 LPP in concomitanza con la disposizione transitoria f LPP quando il diritto è limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP.

- 18.3. I periodi di attesa iniziano con il raggiungimento del grado d'invalidità minimo. Per nuove cause di invalidità sono previsti nuovi periodi di attesa.

Se durante il periodo di attesa per l'esonero dall'obbligo contributivo e prima del pensionamento una persona assicurata è incapace al lavoro senza interruzioni notevoli, viene meno l'obbligo contributivo per l'ulteriore durata dell'incapacità lavorativa. Se durante il periodo di attesa per l'esonero dall'obbligo contributivo si verifica un'interruzione notevole con piena capacità lavorativa per almeno 30 giorni consecutivi, i periodi di attesa per le prestazioni per incapacità al guadagno ricominciano dall'inizio.

Se il versamento della rendita di invalidità è stato sospeso in seguito alla diminuzione dell'invalidità fino ad un grado inferiore a quello che dà diritto alla rendita stessa, si considera ricaduta la nuova comparsa di un'invalidità per la stessa causa e in misura tale da dare nuovamente diritto alla rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non c'è stato cambiamento né di posto di lavoro né di istituto di previdenza,

- la ricaduta è considerata come un nuovo evento assicurativo con nuovi periodi di attesa a condizione che sussista già da oltre un anno un'invalidità che non dà diritto a rendita
- in caso di ricaduta entro un anno non sono applicati nuovi periodi di attesa e gli eventuali adattamenti delle prestazioni già effettuati vengono revocati.

19. Esonero dall'obbligo contributivo

- 19.1. Il diritto all'esonero dall'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di attesa fissato nel Regolamento della Cassa. Esso si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

- 19.2. Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, il diritto all'esonero dall'obbligo contributivo decade. L'e-

sonero dall'obbligo contributivo è concesso secondo le regole valide per la rendita d'invalidità.

20. Rendita d'invalidità

- 20.1. I diritti limitati alle prestazioni minime legali sono determinati secondo la LPP.
- 20.2. Per l'ammontare delle altre prestazioni, con riserva delle disposizioni transitorie regolamentari, vale quanto segue:
- 20.2.1 Sistemática delle rendite
- ¼ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 40% e < 50%
 - ½ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 50% e < 60%
 - ¾ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 60% e < 70%
 - rendita intera: per un grado d'invalidità pari ad almeno al 70 %.
- 20.2.2 In caso di cambiamento del grado d'invalidità, le prestazioni sono adattate di conseguenza.
- 20.3. Se il grado d'invalidità scende al di sotto di quello minimo, il diritto all'esonero dall'obbligo contributivo decade.
- 20.4. La Basilese ha diritto di verificare in qualsiasi momento l'esistenza o il grado dell'invalidità.
- 20.5. Il diritto alla rendita d'invalidità nasce nella circostanza più recente tra le seguenti:
- inizio del diritto alla rendita secondo l'AI
 - cessazione dell'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad un'indennità giornaliera per malattia pari almeno all'80% del salario in caso d'incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro
 - scadenza del periodo di attesa fissato nel Regolamento della Cassa

La rendita d'invalidità cessa quando non esiste più un'invalidità che dia diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

- 20.6. Se all'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa mancano degli accrediti di vecchiaia o degli interessi, l'aumento delle prestazioni viene determinato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in proporzione all'ave-

re di vecchiaia stimato). Le prestazioni di uscita devono essere restituite al massimo nella misura in cui sono necessarie all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

21. Rendite per i figli

- 21.1. Vengono designate come rendite per i figli le rendite per orfani, le rendite per i figli d'invalido e le rendite per i figli di pensionato.
- 21.2. Aventi diritto sono i figli della persona assicurata ai sensi dell'art. 252 del Codice civile svizzero e i figliastri, a condizione che vengano considerati come figli affiliati alla persona assicurata. I figli affiliati hanno diritto a una rendita per i figli ai sensi dell'art. 49 OAVS (Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti).
- 21.3. Le rendite per i figli d'invalido e le rendite per i figli di pensionato sono versate in aggiunta alla rendita d'invalidità e alla rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita per i figli di pensionato è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto a una rendita per orfani nasce il giorno del decesso. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita già in corso, il diritto nasce il primo giorno del mese che successivo al decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era in parte attiva e assicurata, dal giorno del decesso fino al primo giorno del mese successivo viene versata la prestazione più elevata.

- 21.4. Il diritto alle rendite per i figli si estingue con il decesso del figlio in questione, ma al più tardi quando quest'ultimo raggiunge l'età fissata nel Regolamento della Cassa. Oltre l'età fissata nel Regolamento della Cassa, il diritto alle rendite per i figli continua a sussistere, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, se un figlio è ancora in formazione scolastica o professionale o se è incapace al guadagno almeno per il 70 %.
- 21.5. Le rendite per i figli di invalido e di pensionato sono versate in ogni caso ma solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

- 22.1. Le rendite minime legali per i superstiti e quelle d'invalidità versate da oltre tre anni saranno adattate all'evoluzio-

ne dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria da parte dell'avente diritto.

- 22.2. Le rendite per gli orfani e per i figli di invalido sono adattate fino all'estinzione del diritto.
- 22.3. Il Consiglio di fondazione decide annualmente se e in che misura adattare le rendite restanti a seconda delle possibilità finanziarie. Sono fatte salve eventuali decisioni divergenti del Comitato di cassa in base alle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza.

23. Indennità in capitale

- 23.1. Di regola le prestazioni vengono versate sotto forma di rendita. Tuttavia, nei limiti delle prestazioni legali l'avente diritto può optare per un'indennità in capitale invece della rendita di vecchiaia, della rendita per il coniuge o della rendita per il coniuge divorziato conformemente alle cifre 23.2. fino a 23.4.

Se una persona assicurata coniugata o registrata come partner richiede un'indennità in capitale invece di prestazioni di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

- 23.2. Se non è subentrato alcun altro caso di previdenza, l'avente diritto può richiedere un'indennità in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia totale o parziale al massimo due mesi prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia, inoltrando una dichiarazione scritta alla Fondazione. L'indennità ammonta almeno ad un quarto dell'aver di vecchiaia al momento del pensionamento. In caso di ritiro parziale del capitale, viene utilizzata prima completamente la parte sovraobbligatoria e poi quella obbligatoria. L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.
- 23.3. Una persona assicurata incapace al guadagno al momento del pensionamento non può richiedere le prestazioni commisurate alla propria incapacità al guadagno sotto forma di indennità in capitale totale o parziale, a meno che non abbia optato per questa possibilità prima che si

verificasse l'incapacità lavorativa oppure in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM, che continuerà ad essere versata anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

- 23.4. Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta deve essere inviata per iscritto alla Fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ed entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno ad un quarto del capitale.

Se per motivi di coordinazione non viene versata alcuna rendita al coniuge superstite per un certo periodo, l'indennità in capitale deve essere richiesta per iscritto alla Fondazione entro due mesi dal giorno del decesso.

L'ammontare dell'indennità viene calcolato secondo principi attuariali; il calcolo tiene conto dei cambiamenti futuri nella coordinazione in base a valori medi, in maniera definitiva e non soggetta a revisioni. In misura pari all'indennità versata si estinguono pertanto i diritti del coniuge nei confronti della Fondazione derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

- 23.5. Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale invece di una rendita di vecchiaia o per i superstiti se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10%, la rendita per il coniuge a meno del 6% e le rendite per i figli di invalido o per orfani, per ogni figlio, a meno del 2% della rendita semplice minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è calcolato secondo principi attuariali.

24. Versamento e luogo d'adempimento

24.1. Le rendite vengono versate mensilmente ed in anticipo. Se il diritto alla rendita non nasce o non si estingue il primo giorno di un mese, viene versata una rendita parziale.

24.2. Il luogo d'adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il luogo di domicilio non si trova in Svizzera o in un altro stato dell'Ue/AELS, il luogo d'adempimento sarà la sede della Fondazione.

III. Finanziamento

25. Contributi

25.1. L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla Cassa di previdenza e dura fino al decesso della persona assicurata o fino al pensionamento, al massimo però fino all'uscita dalla Cassa di previdenza. In caso d'invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

25.2. I contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. Il contributo del datore di lavoro deve ammontare almeno alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

L'ammontare e la ripartizione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono fissati nel Regolamento della Cassa.

I contributi delle persone assicurate sono dedotti dal salario al momento del versamento. Il datore di lavoro deve alla Fondazione i suoi contributi e quelli delle persone assicurate.

25.3. Per pagare i suoi contributi, il datore di lavoro può attingere a una riserva di contributi da lui previamente alimentata a tal fine e conteggiata separatamente.

25.4. I contributi per i costi di attuazione della previdenza professionale vengono addebitati alla Cassa di previdenza, agli assicurati o al datore di lavoro. I costi comprendono i costi tariffari, i costi legali supplementari (per l'adattamento al rincaro, per il fondo di garanzia LPP) e i costi straordinari.

IV. Disposizioni particolari

26. Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ed in caso d'insolvenza

26.1. La Fondazione è affiliata al fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del fondo di garanzia sono previsti soprattutto per:

- il finanziamento di sovvenzioni alle casse di previdenza la cui struttura d'età è sfavorevole;
- la garanzia delle prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP, che non possono essere versate a causa di insolvenza della Cassa di previdenza.

26.2. Alla Cassa di previdenza viene addebitata la sua parte di contributi.

27. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone ad un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione riduce in

misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità al guadagno e quelle per i superstiti.

28. Coordinamento e regresso

- 28.1. La Fondazione riconosce il diritto a prestazioni per incapacità al guadagno o per i superstiti soltanto nella misura in cui il totale delle prestazioni previste insieme ad altre entrate non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.
- 28.2. Sono considerate altre entrate le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza e versate all'avente diritto sulla base dell'evento danneggiante; sono inoltre conteggiate le entrate da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può essere ancora presumibilmente conseguito da persone assicurate beneficiarie di prestazioni d'invalidità.
- 28.3. Le entrate del coniuge superstite e degli orfani sono conteggiate insieme.
- 28.4. Non vengono compensati il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.
- 28.5. Al verificarsi dell'evento assicurato, nei confronti di terzi responsabili la Fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di ulteriori beneficiari di cui all'art. 20a LPP fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge. Se la Fondazione versa prestazioni sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla Fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

29. Partecipazione alle eccedenze

- 29.1. Base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è il conto d'esercizio annuo della Basilese per i contratti determinanti. Un saldo globale positivo viene utilizzato ai sensi delle disposizioni legali in particolar modo per la formazione di riserve e la costituzione di un fondo delle eccedenze.
- 29.2. Se deve essere distribuita un'eventuale eccedenza, questa sarà assegnata dalla Fondazione alla Cassa di previdenza in linea di massima in proporzione alla riserva matema-

tica, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e dei costi causati.

- 29.3. Dopo la decisione in merito all'adattamento al rincaro di cui all'art. 22 cifra 3 del Regolamento di previdenza, la quota di partecipazione alle eccedenze viene accreditata al conto eccedenze individuale della persona assicurata, se il Comitato di cassa non ha comunicato alla Basilese un'altra decisione.

30. Patrimonio della cassa

- 30.1. Una Cassa di previdenza dispone di fondi liberi nella misura in cui questi non sono necessari per il finanziamento di prestazioni regolamentari o legali.
- 30.2. I fondi liberi possono essere costituiti da:
- capitali di vecchiaia derivanti da diritti al capitale di decesso ai sensi dell'art. 16 cifre 1 e 2 che, in mancanza di beneficiari, non possono essere versati;
 - quote di partecipazione alle eccedenze derivanti dal contratto d'assicurazione collettiva con la Basilese, se il Comitato di cassa l'ha deciso e comunicato alla Basilese;
 - assegnazione di fondi e utili sul patrimonio.
- 30.3. Il datore di lavoro può alimentare un fondo di riserva, conteggiato separatamente, per finanziare i suoi futuri contributi. I fondi di questa riserva possono essere impiegati per altri scopi oltre al pagamento dei contributi solo previo consenso del datore di lavoro.
- 30.4. Il patrimonio della cassa può essere impiegato esclusivamente nei limiti dello scopo della Fondazione.

31. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

- 31.1. I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta riservata la costituzione in pegno conformemente alle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
- 31.2. I diritti a prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Fondazione unicamente se si tratta di crediti relativi a contributi non dedotti dallo stipendio.

32. Promozione della proprietà d'abitazione

- 32.1. La persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professiona-

le per l'acquisto della proprietà di un'abitazione ad uso proprio fino a tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:

- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione
- l'acquisto di partecipazioni alla proprietà di un'abitazione
- il rimborso di mutui ipotecari.

32.2. Se la persona assicurata è coniugata o che vive in unione domestica registrata, necessita del consenso scritto del coniuge o del convivente registrato sia per il prelievo anticipato che per la costituzione in pegno. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

32.3. Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Basilese richiede alla persona assicurata il rimborso delle spese causate.

32.4. Fino all'età di 50 anni, l'importo massimo ammesso per il prelievo anticipato corrisponde all'ammontare della prestazione di uscita. Oltre quest'età, esso corrisponde alla prestazione di uscita cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni o alla metà della prestazione di uscita cui ha diritto al momento del prelievo, a seconda di quale sia l'importo più elevato.

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se al prelievo anticipato consegue una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

Il Regolamento della Cassa fissa se, e in che misura, un prelievo anticipato causa la modifica delle prestazioni assicurate.

L'importo prelevato anticipatamente deve essere restituito se le condizioni per il prelievo non sono, o non sono più, soddisfatte.

La persona assicurata può rimborsare facoltativamente l'importo prelevato in anticipo entro al massimo tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

32.5. Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali oppure un importo massimo pari alla prestazione di uscita. Se la persona assicurata ha già superato questa età, il diritto alla costituzione in pegno si limita a quell'importo cui la persona assicurata ha diritto per il prelievo anticipato a partire da 50 anni. Affinché la costituzione in pegno sia valida, essa deve essere notificata per iscritto alla Basilese.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della realizzazione del pegno vengono applicate analogamente le disposizioni previste per il rimborso del prelievo.

V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita

33. Prestazione di uscita, diritto e ammontare

33.1. Le persone assicurate che lasciano la Cassa di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) e per le quali è già stato accumulato un avere di vecchiaia hanno diritto ad una prestazione di uscita.

33.2. La prestazione di uscita regolamentare è pari al maggiore dei 3 importi seguenti:

33.2.1 L'intero avere di vecchiaia (riserva matematica) acquisito secondo l'art. 15 LFLP (diritto nel sistema del primato dei contributi) più eventuali averi disponibili sul conto individuale delle eccedenze.

33.2.2 L'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP, che si compone
→ delle prestazioni di uscita apportate, interessi compresi;

- dei contributi di risparmio del dipendente versati dalla persona assicurata, interessi compresi;
- di un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente. Questo supplemento ammonta all'età di 21 anni al quattro per cento ed aumenta ogni anno del quattro per cento, fino ad un massimo del cento per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

33.2.3 L'avere di vecchiaia legale conformemente alla LPP secondo l'art. 18 LFLP.

33.3. Se la prestazione di uscita dovuta è maggiore dell'avere di vecchiaia disponibile (riserva matematica), la differenza viene compensata con il patrimonio della cassa.

34. Versamento della prestazione di uscita

34.1. La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile trasferirla, la protezione previdenziale deve essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria, dopo esserlo state per almeno 6 mesi e che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, possono mantenere l'assicurazione presso l'istituto collettore LPP, per quanto riguarda le prestazioni minime legali.

34.2. Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Cassa di previdenza in che forma ammissibile intendono mantenere la protezione previdenziale.

In mancanza di questa notifica, la Fondazione versa la prestazione di uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore, al più presto 6 mesi e al più tardi 2 anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.

34.3. Nell'ambito previsto dalle disposizioni di legge la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi;
- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25f LFLP
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

34.4. Chi richiede il pagamento in contanti deve indicare alla Cassa di previdenza qual è la condizione soddisfatta tra quelle summenzionate e produrne i giustificativi necessari. Per le persone aventi diritto, come coniugi o partner registrati, il pagamento in contanti è premesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

34.5. Con il versamento della prestazione di uscita si estingue ogni pretesa relativa a questo regolamento nei confronti della Fondazione.

34.6. La prestazione di uscita è esigibile al momento dell'uscita dalla Cassa di previdenza e frutta interessi ai sensi dell'art. 2 LFLP.

35. Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio

35.1. Anche in mancanza di un caso di libero passaggio, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita da un coniuge durante il matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata a merito delle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.

35.2. Il coniuge debitore divorziato può versare la prestazione di uscita ricevuta in base alla cifra 35.1.

35.3. Queste disposizioni valgono per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

VI. Organizzazione ed amministrazione

36. Organi della Fondazione e della Cassa di previdenza

36.1. Gli organi della Fondazione e della Cassa di previdenza sono il Consiglio di fondazione, il Comitato di cassa e l'organo di revisione.

36.2. L'amministrazione della Cassa di previdenza incombe al Comitato di cassa e al Consiglio di fondazione, che delega la gestione alla Basilese.

37. Consiglio di fondazione

37.1. Il Consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione in conformità alle disposizioni legali, agli statuti e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nelle relazioni con i terzi e ne definisce l'organizzazione.

37.2. L'organizzazione, i compiti e la composizione del Consiglio di fondazione sono definiti dalle disposizioni del Regolamento organizzativo per il Consiglio di fondazione.

38. Comitato di cassa

38.1. Il Comitato di cassa gestisce la Cassa di previdenza in conformità alle disposizioni legali, agli statuti, ai regolamenti rilasciati dal Consiglio di fondazione e alle direttive dell'autorità di vigilanza.

38.2. L'organizzazione, i compiti e la composizione del Comitato di cassa sono definiti dalle disposizioni del Regolamento organizzativo per il Comitato di cassa.

38.3. Se la Cassa di previdenza non dispone di un Comitato di cassa, il Consiglio di fondazione salvaguarda i suoi diritti e si fa carico dei suoi obblighi.

39. Organo di revisione / perito in materia di previdenza professionale

39.1. Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per la verifica annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento dei fondi non vincolati dal contratto d'assicurazione collettiva.

39.2. Il Consiglio di fondazione designa un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale che verifica se le disposizioni regolamentari ed attuariali inerenti alle prestazioni ed al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

40. Responsabilità / obbligo di mantenere il segreto

40.1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione e/o della Cassa di previdenza sono responsabili di eventuali danni arrecati intenzionalmente o per negligenza alla Fondazione e/o alla Cassa di previdenza.

40.2. Esse devono mantenere il segreto riguardo alla situazione personale e finanziaria degli assicurati e del datore di lavoro. Resta riservato l'art. 86a LPP sulla comunicazione di dati.

VII. Disposizioni transitorie e finali

41. Modifica del Regolamento di previdenza

- 41.1. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il Regolamento di previdenza in conformità alle disposizioni legali e nel quadro dello scopo della Fondazione. I mezzi finanziari versati per prestazioni in aspettativa e diritti a prestazioni di previdenza già esigibili al momento della modifica del regolamento rimangono tuttavia invariati.
- 41.2. Occorre il consenso del datore di lavoro se, con la modifica del regolamento, la quota del datore di lavoro viene aumentata rispetto all'insieme dei contribuiti.
- 41.3. Resta riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.

42. Trasferimento della Cassa di previdenza

In caso di trasferimento totale della Cassa di previdenza ad un altro istituto di previdenza, il valore di riscatto delle assicurazioni, ma almeno l'aver di vecchiaia legale ai sensi dell'art. 18 LFLP, ed ulteriori fondi liberi o vincolati esistenti vengono versati alla Cassa di previdenza del nuovo istituto di previdenza.

43. Liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza

I presupposti ed il procedimento per la liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza sono fissati nel Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza della Fondazione.

44. Foro competente

In caso di controversie tra Fondazione, Cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, viene designato quale foro la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

45. Entrata in vigore, disposizioni transitorie

- 45.1. Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita e sostituisce tutti i regolamenti precedenti con le seguenti eccezioni.

I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

Nel caso di persone per le quali, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento :

- erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità al guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per quanto concerne

- le rendite di invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e la scala degli accrediti di vecchiaia.

- 45.2. Nel campo d'applicazione delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP sono esclusi eventuali diritti regolamentari e sono dovute al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

**Bâloise-Fondazione collettiva per la
previdenza professionale obbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea**

**Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch**

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch